

NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 3/2025



DECRETO FISCALE ENTI DEL TERZO SETTORE:

cosa cambia

REGISTRO UNICO TERZO SETTORE:

le novità introdotte
dal 10 Giugno

TRASPARENZA ENTI DEL TERZO SETTORE:

pubblicazione importi
compensi erogati

Il 2025 sarà ricordato come un anno decisivo per il terzo settore italiano. Dopo anni di graduale rodaggio del codice del terzo settore e della disciplina dell'impresa sociale (decreti legislativi 3 luglio 2017, nn. 112 e 117), ci troviamo adesso in una fase caratterizzata da significative novità normative e pratiche (condotta degli uffici e, in generale, della PA) che stanno plasmando l'architettura giuridica, organizzativa e fiscale degli enti del terzo settore (Ets).

Con la legge 104/2024 sono, infatti, state apportate una serie di modifiche, con l'obiettivo di rendere meno onerosa l'organizzazione e più agevole il funzionamento degli Ets soprattutto di minori dimensioni.

Si tratta di modifiche che ampliano la platea degli enti che possono continuare a beneficiare di una contabilità semplificata, che aumentano i requisiti dimensionali che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti ed che riconoscono la possibilità per i legali rappresentanti di incaricare dei delegati a operare sul Runt.

Tali modifiche rendono necessario un ulteriore adeguamento normativo. Il Ministero del Lavoro è da tempo impegnato nella definizione del provvedimento che, verosimilmente entro il 2025, introdurrà integrazioni e aggiornamenti al decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, anche nella parte relativa alle modalità di iscrizione al Runt.

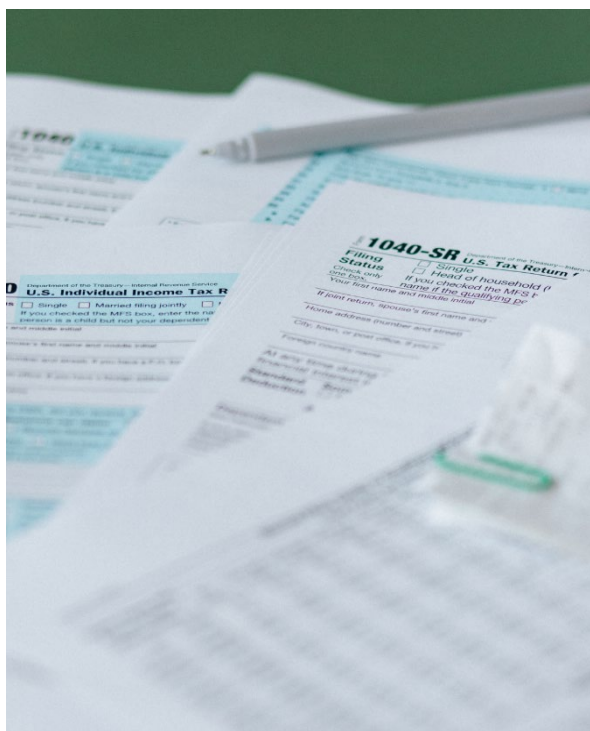
DECRETO FISCALE ENTI DEL TERZO SETTORE:

COSA CAMBIA

E' stato approvato in Consiglio dei Ministri il 12 giugno scorso il decreto fiscale che – allo scopo di dar seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione UE – interviene a modificare gli articoli del Codice del Terzo settore, eliminando il riferimento alla autorizzazione UE alla quale risulta subordinata l'operatività di alcune misure fiscali previste dalla riforma.

In particolare, la decorrenza delle citate disposizioni è prevista non più a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'autorizzazione UE, ma a quello successivo "a quello in corso al 31.12.2025".

Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (per gli enti con esercizio finanziario coincidente con anno solare) o a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (es. 1° settembre 2026 per gli enti con esercizio finanziario a cavallo 1 settembre - 31 agosto), entreranno finalmente in vigore:



- le nuove disposizioni di cui all'art. 79 del CTS, che introducono specifici criteri per definire la commercialità e la non commercialità degli ETS e delle attività di interesse generale da essi svolte;
- i nuovi regimi forfetari per la tassazione delle attività degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 80 del CTS) e delle ODV e delle APS (art. 86 CTS, che sostituirà dal prossimo anno il regime della legge 398/1991);
- le specifiche esenzioni fiscali per le imprese sociali, in relazione agli utili reinvestiti nelle attività istituzionali (art. 18, co. 1 del D.lgs. 112/2017).

Resta invece ancora in attesa di definizione l'operatività delle misure di finanza sociale (art. 77 CTS) e delle agevolazioni agli investimenti nelle imprese sociali in fase di start up (art. 18, co. 3, 4 e 5 CTS), per le quali il Ministero del Lavoro sta ancora finalizzando il confronto con la Commissione Europea.

Con l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo, verranno superati i regimi fiscali previgenti, rendendo il sistema fiscale aderente alle previsioni descritte nel Decreto Legislativo n. 117/17; in particolare:

1. verrà definitivamente abrogato il regime ONLUS con la necessità per le ONLUS di trovare una nuova collocazione all'interno del RUNTS;
2. cesserà di applicarsi alle associazioni il regime della legge 398/1991, attualmente da molte di esse utilizzato, che rimarrà in vigore esclusivamente per gli enti sportivi dilettantistici non iscritti al RUNTS;
3. verranno abrogate in toto le disposizioni fiscali previste dalla legge 266/1991 per le organizzazioni di volontariato.

BILANCI DEGLI ETS:**NOVITÀ IN ARRIVO IN MATERIA DI DEPOSITO**

Il 30 giugno prossimo è il termine per il deposito del bilancio economico/rendiconto per cassa degli Ets il cui esercizio si è chiuso il 31 dicembre 2024.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite una comunicazione sul proprio sito istituzionale, ha informato che, a partire da martedì 10 giugno 2025, gli enti del Terzo settore che andranno a compilare una pratica di deposito bilancio sul Runts troveranno, nella schermata "Dati principali" e a fianco dell'indicazione "Anno di riferimento", il campo rubricato "Totale ricavi/entrate".

In tale voce, la cui compilazione sarà necessaria per poter continuare nella compilazione della pratica, dovrà essere inserito il valore presente all'interno del:

- Modello B (rendiconto gestionale), alla voce "Totale proventi e ricavi";
- Modello D (rendiconto per cassa), alla voce "Totale entrate della gestione".

Nel campo dovrà essere indicato un valore senza decimali. Pertanto, in caso di presenza di decimali, il numero da riportare dovrà sempre essere arrotondato all'intero superiore: ad esempio, se il valore presente sul bilancio alla voce indicata è pari a euro 2546,25 nel nuovo campo "Totale entrate" dovrà essere inserito il valore "2547".

Il Ministero ha specificato che, qualora il dato venisse inserito in maniera errata, gli Uffici Runts potranno correggerlo e soprattutto non vi sarà alcuna conseguenza per gli enti, anche in ragione del fatto che tale nuova informazione richiesta ha lo scopo di migliorare la base informativa del sistema e consentire un migliore svolgimento dei compiti istituzionali degli Uffici del Registro Unico del Terzo Settore.

La comunicazione ministeriale ha, infine, precisato che gli enti che hanno già depositato il bilancio o rendiconto per cassa 2024 prima dell'attivazione di tale nuova funzionalità non dovranno ovviamente ripresentare una nuova pratica di deposito bilancio.

In caso di errore, ribadiamo, gli Uffici del RUNTS potranno correggere il dato inserito, senza ulteriori conseguenze per gli Enti.

TRASPARENZA ENTI DEL TERZO SETTORE:**PUBBLICAZIONE IMPORTI COMPENSI EROGATI**

Tutti gli Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto art. 14 comma 2 del D.lgs. 117/2017, "con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati".

Gli E.T.S. devono pubblicare sul proprio sito internet, o sul sito internet della rete associativa a cui appartengono, gli EMOLUMENTI, COMPENSI, O CORRISPETTIVI A QUALSIASI TITOLO ATTRIBUITI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, AI DIRIGENTI E AGLI ASSOCIATI.

Si ricorda che le informazioni sui compensi oggetto di pubblicazione possono essere date, anche in forma anonima, (quindi non sarà necessaria una pubblicazione nominativa) ma dovrà essere fornita comunque, ad esempio come informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (esempio: retribuzione annua lorda massima e minima dei dipendenti, i compensi ai componenti l'organo di controllo, i rimborsi spese individuando il numero di beneficiari, l'importo medio, massimo, minimo, riconosciuto ai volontari o ai Consiglieri, o dei Dirigenti); dovranno infine essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di "retribuzione" da quelli corrisposti a titolo di "indennità particolare" o di "rimborso spese".

